

**Regolamento
sull'igiene del suolo e dell'abitato**
(del 14 ottobre 1958)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;¹

d e c r e t a :

Capitolo I
Autorità di vigilanza igienica

Compiti dei municipi

Art. 1² La vigilanza sull'igiene del suolo e dell'abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali.

Vigilanza superiore

Art. 2³ La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti.

In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:

- a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell'abitato;
- b) sugli impianti di acqua potabile.

Capitolo II
Nuove costruzioni o adattamenti di stabili

Art. 3 ...⁴

**Autorizzazione per edifici cantonali e comunali
ad uso pubblico o collettivo**

Art. 4⁵ I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l'ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento.

Art. 5-8 ...⁶

Art. 9 ...⁷

Requisiti speciali per stabili d'uso collettivo

Art. 10 Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l'art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d'abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

¹ Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

² Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU 2003, 341.

³ Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

⁴ Art. abrogato in data 22.1.1974 - BU 1974, 82.

⁵ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

⁶ Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.

⁷ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

- a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell'uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m³ 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m³ 12 per adulti e 8 per i ragazzi;
- b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;
- c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all'uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;
- d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;
- e) camere d'isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.

Art. 11 ...⁸

Capitolo III Permessi di abitabilità

Ispezioni⁹

Art. 12¹⁰ Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subito modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.

Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev'essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale.

Termini minimi per l'abitabilità

Art. 13¹¹ Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall'ispezione l'avvenuta sufficiente evaporazione dell'umidità dei muri e degli intonachi.

Occupazione abusiva

Art. 14 I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l'applicazione di una multa.

L'illuminazione elettrica, il gas e l'acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità.

Capitolo IV Fabbricati esistenti

Inabitabilità

Art. 15¹² Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell'aerazione e dell'illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale.

Condizioni anti-igieniche

Art. 16 Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d'arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.

Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l'aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.

⁸ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

⁹ Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

¹⁰ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹¹ Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹² Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Capitolo V
Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai

Art. 17-23 ...¹³

Capitolo VI
Acqua potabile

Art. 24-36 ...¹⁴

Capitolo VII
Fognature pubbliche

Art. 37 ...¹⁵

Art. 38 ...¹⁶

Art. 39-47 ...¹⁷

Capitolo VIII
Protezione e depurazione delle acque

Art. 48-57 ...¹⁸

Art. 58 ...¹⁹

Art. 59-63 ...²⁰

Art. 64 ...²¹

Art. 65 ...²²

Capitolo IX
Nettezza urbana

Art. 66-72 ...²³

Lotta contro le mosche ed animali nocivi

Art. 73²⁴ La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento.

Art. 74 ...²⁵

Capitolo X

¹³ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹⁴ Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.

¹⁵ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹⁶ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

¹⁷ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹⁸ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

¹⁹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

²⁰ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

²¹ Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76.

²² Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

²³ Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

²⁴ Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU 2011, 515.

²⁵ Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Disposizioni penali e finali

Art. 75 Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero.

Procedura

Art. 76 Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d'applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC.

Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Contestazioni

Art. 77 Le contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato.

Ricorsi

Art. 78²⁶ Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative.

Regolamenti comunali

Art. 79 I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959.

Entrata in vigore e disposizioni abrogative

Art. 80 Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull'igiene del suolo e dell'abitato e ogni altra disposizione contraria.

Pubblicato nel BU **1958**, 189.

²⁶ Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.